



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
 LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
 Servizio I - Attività di indirizzo giuridico ed Affari del Personale
 Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
 Tel. 091 7073350 - Fax 091 7073470
 e-mail: servizio1.fp@regione.sicilia.it
 Recapito telefonico: 091 7073350
 e-mail: flora.agostino@regione.sicilia.it

RISPOSTA A NOTA

DEL

07 APR. 2015

PROT. n. 46706

PALERMO

OGGETTO: D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, comma 6 bis, art. 25. Semplificazioni per i soggetti con invalidità L.104/92.

TRASMESSO A MEZZO P.E.C.

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed Economica
 del Personale
 c/o Assessorati Regionali
LORO SEDI

Ai Comando del Corpo Forestale
 Servizi Gestione Giuridica e Gestione
 Economica
 del Personale
SEDE

La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell'art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura" e che "la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale".

Per effetto delle modifiche introdotte al previgente sistema anche la concessione dell'autorizzazione alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della L.104/92, deve operare in maniera differente, conseguentemente, alla scadenza dei relativi verbali di accertamento, nelle more della definizione del giudizio di rivedibilità, il soggetto autorizzato alla fruizione dei suddetti permessi non perde il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi).

Il lavoratore deve impegnarsi, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare l'esito dell'accertamento sanitario di revisione e nel caso in cui l'Inps non confermi il giudizio precedentemente espresso, la fruizione dei benefici sarà immediatamente interrotta e le assenze effettuate a titolo di permessi ex legge 104/92 dopo la scadenza del precedente verbale, qualora all'esito della revisione il soggetto portatore di handicap non fosse più riconosciuto tale, devono essere conteggiati a titolo di ferie o recuperati sullo stipendio.

Nel caso in cui vengono concessi congedi straordinari, ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, la somma erogata a tale titolo devono recuperarsi a valere sulle retribuzioni.

Gli uffici devono espressamente indicare tali modalità di recupero in presenza di verbali soggetti a revisione e acquisire, in ogni caso, i suddetti verbali di verifica.

IL DIRIGENTE GENERALE
 L. GIANMANCO